

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N. 75/AV1 DEL 03/02/2016**

Oggetto: Convenzione con la Ditta Basile Mario Giuseppe per la effettuazione di campioni di mitili nell'allevamento " Altomare 2/3 " : anno 2016

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili della Uoc Ragioneria/ Bilancio e della Uoc Supporto al Controllo di Gestione circa la copertura economica- finanziaria del presente;

- D E T E R M I N A -

1. di stipulare per l'anno 2016 apposita convenzione tra la Ditta Basile Mario Giuseppe - Allevamento mitili " Altomare 2/3 e l'A.V.1 , finalizzata alla definizione di un protocollo di esecuzione di prelievi di campioni di mitili e di acqua di mare nonché alla messa a disposizione di una imbarcazione da utilizzare per effettuare prelievi ,direttamente dagli operatori SIAOA ,in caso di riscontro di referti di non conformità
2. di approvare il testo di convenzione allegato alla presente
3. di prendere atto che dalla Convenzione di che trattasi non deriva alcun onere a carico di questa AV1
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR a norma dell'art. 17 della L.R. n.26/96 e s.m.i
5. di trasmettere il presente atto alla Ditta Basile Mario Giuseppe

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Informatico dell'AV1, ai sensi dell'art.1 della L.R. n. 36/2013

dr. Carmine Di Bernardo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOC AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE)

q **Normativa di riferimento:**

- q Delibera Giunta Regione Marche n. 1300 del 03/08/2009
- q Regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04
- q Decreto del Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.190/VSA del 13/11/2009
- q Determine n. 20 del 15/01/2013 e n. 297 del 27/03/2014 di convenzionamento con la Ditta Basile Mario
- q Decreto del Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 152 /VSA del 7/11/2013

q **Motivazione:**

La Giunta Regionale delle Marche con Delibera n.1300 del 03/08/2009 stabilisce che i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (Asur) devono effettuare campioni di monitoraggio di mitili ai fini della classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi ai sensi del Regolamento CE n. 854 del 29/04/2004.

Tale Regolamento prevede che il monitoraggio è finalizzato a verificare :

1. che non siano commesse infrazioni circa l'origine , la provenienza e la destinazione dei molluschi bivalvi vivi
2. la qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi relativamente alle zone di produzione e di stabulazione
3. la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi
4. la presenza di contaminanti chimici nei molluschi bivalvi vivi

Sulla base del citato regolamento il Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha emanato il Decreto n. 190/VSA04 del 13/11/2009 ed il Decreto n. 152 del 7/11/2013 che prevede, tra l'altro, la possibilità di attivare forme di collaborazione tra gli operatori del Settore Alimentare (compresi i consorzi di gestione molluschi) e l'Asur, previa sottoscrizione di specifica convenzione (il cui testo è stato allegato nel decreto stesso)

In data 08/01/2014 il Responsabile della Uosd AV1 dr. Giuseppe Giovannelli ha inoltrato richiesta di stipula di convenzione con la Ditta Basile Mario Giuseppe che gestisce due allevamenti di mitili (il cui controllo è di competenza di questa AV1) per la definizione di un protocollo di esecuzione di prelievi di campioni di mitili e di acqua di mare nonché alla messa a disposizione di una imbarcazione da utilizzare per effettuare prelievi, direttamente dagli operatori SIAOA, in caso di riscontro di referti di non conformità.

La Ditta Basile effettua, infatti, quale buona pratica di lavorazione ai sensi del Reg. CE 853/04, i prelievi di campioni di mitili (*mytilus galloprovincialis*) e di acqua di mare direttamente nel proprio allevamento di competenza della Area Vasta 1. (Altomare 3/2) identificati da coordinate geografiche. La Ditta, senza alcun onere per questa AV, effettua tali prelievi mediante una propria imbarcazione secondo le modalità previste nel protocollo di esecuzione dei campioni in mare definito dal Servizio di Igiene degli Alimenti di origine Animale dell'A.V.1, di seguito indicato come SIAOA e secondo il Piano di Monitoraggio, con una frequenza settimanale/quindicinale nei periodi in cui è presente il prodotto in taglia commerciale (lunghezza superiore o eguale a 5 cm); i prelievi vengono consegnati secondo modalità predefinite agli operatori SIAOA.

Qualora i prelievi effettuati risultassero non conformi ai parametri di legge, la Ditta Basile provvede a sospendere o limitare la raccolta di prodotto secondo le indicazioni del SIAOA.

Successivamente alla presenza di un caso di non conformità il SIAOA provvede direttamente alla esecuzione di prelievi di campioni; in tal caso la Ditta Basile mette a disposizione una imbarcazione, senza alcun onere per l'AV.

Tutto ciò promesso è opportuno rinnovare per l'anno 2016 la convenzione con la Ditta Basile quale forma di collaborazione con il Servizio SIAOA del Dipartimenti di Prevenzione AV sedi di Pesaro e Fano.

Esito dell'istruttoria:

Per i suddetti presupposti di fatto e per ragioni giuridiche si propone:

1. di stipulare per l'anno 2016 apposita convenzione tra la Ditta Basile Mario Giuseppe - Allevamento mitili "Altomare 2/3 e l'A.V.1", finalizzata alla definizione di un protocollo di esecuzione di prelievi di campioni di mitili e di acqua di mare nonché, alla messa a disposizione di una imbarcazione da utilizzare per effettuare prelievi, direttamente dagli operatori SIAOA, in caso di riscontro di referti di non conformità

2. di approvare il testo di convenzione allegato alla presente

3. di prendere atto che dalla Convenzione di che trattasi non deriva alcun onere a carico di questa AV1
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR a norma dell'art. 17 della L.R. n.26/96 e s.m.i
5. di trasmettere il presente atto alla Ditta Basile Mario Giuseppe
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Informatico dell'AV1, ai sensi dell'art.1 della L.R. n. 36/2013

Si attestano le regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina

Il Dirigente Responsabile
dr.ssa Franca Rossi

RAGIONERIA/BILANCIO E SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per questa AV1

Il Responsabile della Ragioneria/ Bilancio
Gestione
dr.ssa Laura Cardinali

Il Responsabile del Supporto al Controllo di
Gestione
dr.ssa Anna Olivetti

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa

- ALLEGATI -

Convenzione tra Asur Marche AV1 e Ditta Basile Mario Giuseppe

CONVENZIONE TRA LA ASUR MARCHE AREA VASTA 1 DI FANO E LA DITTA BASILE MARIO GIUSEPPE

La ASUR Marche Area Vasta 1 di Fano, rappresentata dal Direttore di AV1 Dott. Carmine di Bernardo

e

la Ditta Basile Mario Giuseppe rappresentata dal Presidente Basile Mario Giuseppe

visti i Regolamenti CE n° 853/04 e 854/04;

visto il Decreto del Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n° 152 del 07/11/2013

convengono quanto segue:

1. la Ditta Basile Mario Giuseppe, di seguito indicato come Ditta Basile, effettua, quale buona pratica di lavorazione, ai sensi del regolamento CE 853/04, i prelievi di campioni di mitili (*Mytilus galloprovincialis*), ed acqua di mare direttamente nel proprio allevamento denominato ALTOMARE 3 - ALTOMARE 2 ed identificati dalle seguenti coordinate geografiche:

Altomare 3	punto P01	N 43°53'51"	E 13°00'17"
	punto P02	N 43°54'18"	E 13°00'39"
	punto P03	N 43°54'00"	E 13°01'19"
	punto P04	N 43°53'34"	E 13°00'57"

Altomare 2	N 43°54'20"	E 12°58'42"
	N 43°54'35"	E 12°59'10"
	N 43°53'48"	E 12°59'20"
	N 43°54'18"	E 12°59'17"

2 La Ditta Basile effettua i prelievi mediante una imbarcazione dei propri iscritti, seguendo le modalità operative del protocollo di esecuzione dei campioni in mare definito dal Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'Area Vasta 1 dell'ASUR Marche, di seguito indicato come S.I.A.O.A.;

3. i prelievi di campioni di mitili ed acqua vengono eseguiti secondo le modalità previste nel Piano di Sorveglianza, con frequenza settimanale/quindicinale nei periodi in cui è presente prodotto di taglia commerciale (lunghezza ≥ 5 cm)

4. il comandante dell'imbarcazione che effettua i prelievi si impegna a:

- concordare preventivamente con il S.I.A.O.A. la data di esecuzione limitata, per motivi di laboratorio, ai giorni dal Lunedì al Giovedì;
- garantire la corretta esecuzione dei prelievi di campioni secondo il protocollo di esecuzione in mare definito dal S.I.A.O.A.;
- provvedere alla compilazione della scheda giornaliera dei campioni prelevati, forniti dal S.I.A.O.A.;
- consegnare, agli operatori del S.I.A.O.A., sulla banchina del porto di Pesaro e Fano i campioni prelevati.

5. il S.I.A.O.A., mediante i suoi operatori, riceve i campioni di mitili e di acqua di mare e ne provvede all'invio ai competenti laboratori. Tuttavia il S.I.A.O.A. si riserva la facoltà di formare il campione di mitili direttamente dal prodotto raccolto per la commercializzazione;

6. il S.I.A.O.A. trasmette immediatamente alla Ditta Basile i risultati delle analisi su tali campioni e ne tiene conto ufficialmente, ai sensi della Lettera F, Capo II dell'Allegato II al Regolamento CE 854/04;
7. in caso di non conformità, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ufficiali, la Ditta Basile provvede a sospendere, o limitare, la raccolta di prodotto secondo le indicazioni del S.I.A.O.A.
8. successivamente a un caso di non conformità, o quando ritenuto necessario, il S.I.A.O.A. provvede direttamente all'esecuzione dei prelievi di campioni nell'allevamento. In tal caso la Ditta Basile mette a disposizione l'imbarcazione per il prelievo dei campioni, su cui imbarcare gli operatori del S.I.A.O.A., senza alcun costo per l'ASUR;
9. il S.I.A.O.A. effettua controlli ufficiali, sull'allevamento ALTOMARE 3 e ALTOMARE 2, mediante ispezioni, audit e campionamenti, sia allo sbarco che a bordo dell'imbarcazione, sempre tenendo conto dei risultati dei prelievi eseguiti in mare;
10. la Ditta Basile segnala prontamente al S.I.A.O.A. ogni anomalia che venga riscontrata, nel proprio allevamento o nei tratti di mare prossimi a questo (mortalità anomale, fioriture algali, fonti di inquinamento non censite, anomali apporti d'acqua dei fiumi, ecc.).
11. la presente convenzione è valida sino al 31/12/2016 ed è rinnovabile con successivo atto
12. a ciascuna parte è attribuito il diritto di recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da trasmettersi con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto del termine di preavviso non inferiore a trenta giorni

Fano _____

Per l'ASUR Marche
Area Vasta 1 Fano
Il Direttore
dott. Carmine di Bernardo

Per la Ditta Basile Mario Giuseppe
Il Presidente
Signor Basile Mario Giuseppe